

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 68 del 8/10/2012, in	SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, per la stipula, con	
	riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione speciale e la prestazione dei servizi connessi, da	
	destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007, con	
	la previsione, per i lotti 1-5-6-9-23-24-25-27-28-29-30 e 33	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	d) con provvedimento n. 102 del 12/12/2013, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il lotto 4 al Fornitore per un prezzo totale	
	complessivo offerto pari a Euro 62.554,50 oltre I.V.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario del lotto 4 ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di	
	Euro 3.128,00 polizza fideiussoria n. 2031608, rilasciata da COFACE S.A.	
	a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla	
	Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura;	
	Pagina 2 di 28	

	f) il Fornitore aggiudicatario del lotto 4 ha attivato servizio di supporto e			
	assistenza secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha			
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail			
	dedicati alla Convenzione;			
	g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-		SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa			
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni			
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti			
	con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.			
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>			
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE			
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI			
	1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime			
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara			
	ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte			
	integrante e sostanziale della presente Convenzione;			
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	ancorché non allegati: Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e			
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,			
	Documentazione Tecnica Lotto 4, Offerta Economica Lotto 4, cauzione			
	definitiva.			
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE			
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di			
	medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei			

servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3

comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al:

- **Lotto 4:**

Voce a – MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI COMPRESSE CON BORDO ADESIVO 10 X 10 CM circa, AREA ATTIVA MINIMO 36 MASSIMO 64 CMQ

Voce b – MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI PLACCA CON BORDO ADESIVO 15 X 15 CM circa, AREA ATTIVA MINIMO 94 MASSIMO 170 CMQ

Voce c - MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI PLACCA CON BORDO ADESIVO 20 X 20 CM circa, AREA ATTIVA MINIMO 185 CMQ

per un importo massimo pari a Euro 62.554,50;

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.

3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 3 - DURATA

1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi per tutta la durata della Convenzione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:

(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica.

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.	
	ART. 5 – VERIFICHE	SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura,	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità	
	descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	altre parti della Convenzione a:	
	a) rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli	
	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;	
	Pagina 7 di 28	

	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,				
	impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro				
	realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;				
	d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta		SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA		
	in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di				
	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle				
	autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in				
	commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio				
	onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di				
	prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;				
	e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa				
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi				
	quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle				
	Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto				
	previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;				
	f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI		
	ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della				
	presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare				
	l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo				
	che recepisca le opportune correzioni;				
	g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei				
	servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno				
	fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto				
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e				
	nell'Ordinativo di Fornitura.				

	h) eseguire ogni Ordinativo di Fornitura di importo non inferiore ad Euro			
	100,00 IVA esclusa; resta salva la facoltà del Fornitore di dare in ogni			
	caso seguito a ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto			
	importo;			
	i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la		SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA	
	concorrenza dell'importo massimo della Fornitura, informando			
	tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;			
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura			
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli			
	Ordinativi di fornitura;			
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del			
	Capitolato Tecnico;			
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per			
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e			
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione			
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la			
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;			
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché le		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle			
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti			
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in			
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.			

ART. 7 – CAMPIONATURA

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R. Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

LOTTO 4

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a -		
PHARMACOLL		
COMFORT	€ 0,4400	
Cod. CollC100100		
Voce b - Voce a -		
PHARMACOLL		4604828845
COMFORT	€ 1,2000	
Cod. CollC150150		
Voce c - Voce a -		
PHARMACOLL		
COMFORT	€ 1,6900	
Cod. CollC200200		

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
	ART. 10 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	Pagina 13 di 28	

3. Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni		
Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di		
commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora		
l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,		
approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della		SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA
consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.		
4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3		
Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e		
comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7		
Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di		
consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni		
indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere		
alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.		
ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE		
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI		
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo		
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno		S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione		
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a		
S.C.R. – Piemonte S.p.A..		
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione		
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi		
dalla ricezione della contestazione stessa.		
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel		
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano		
	Pagina 14 di 28	

	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) del valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole	SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA
	Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	ART. 12 - GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	Pagina 16 di 28	

	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	Pagina 17 di 28	

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal		
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.		
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,		
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni		
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo		
	restando il risarcimento del danno.		
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,		
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità		
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle		
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche		
	se eseguite da parte di terzi soggetti.		
	ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA		
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle		
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento		
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del		
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:		
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	dell'importo contrattuale;		
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle		
	prestazioni affidate;		
	- cessione di tutto o parte del Contratto;		
	- subappalto non autorizzato;		
	- ingiustificata sospensione della fornitura;		
	- fallimento o altre procedure concorsuali;		
			Pagina 18 di 28

	<p>spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la</p>	
	<p>Convenzione e l'ordinativo di fornitura.</p>	
	<p>2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117</p>	
	<p>D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti</p>	<p>SVAS BIOSANA S.p.A. siglato in originale dalla Sig.ra Claudia SCALA</p>
	<p>al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione</p>	
	<p>dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che</p>	
	<p>consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.</p>	
	<p>ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE</p>	
	<p>1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o</p>	
	<p>all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di</p>	
	<p>brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.</p>	
	<p>2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti</p>	
	<p>una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il</p>	
	<p>Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni</p>	
	<p>Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i</p>	
	<p>danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime</p>	
	<p>Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.</p>	
	<p>3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il</p>	<p>S.C.R. PIEMONTE S.p.A. siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI</p>
	<p>Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di</p>	
	<p>difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni</p>	
	<p>Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al</p>	
	<p>difensore scelto dal Fornitore.</p>	
	<p>4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma</p>	
	<p>precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di</p>	
	<p>S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al</p>	
	<p>Pagina 21 di 28</p>	

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Dott. Antonio AMBROSINO Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig. Giovanni DE LUCA quale Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 – Penali; art. 13 – Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 16 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 – Trattamento dei dati; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Spese contrattuali; art. 24 – Clausola finale.

SVAS BIOSANA S.p.A.

siglato in originale dalla Sig.ra

Claudia SCALA

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Torino, lì 13/02/2014

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.a.

IL FORNITORE

Firmato in originale dal Dott. Leo

Firmato in originale dalla Sig.ra

MASSARI

Claudia SCALA